

**DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE DI CONSULENZA ED ASSISTENZA GIURIDICA SPECIALISTICA
NELLA DEFINIZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI NECESSARI
ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL
BACINO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA,**

TRA

la **Provincia di Venezia**, con sede in Venezia, S. Marco 2662, Cod. Fisc.: 80008840276, rappresentata da nato a il, Dirigente del Servizio Trasporti, di seguito denominato/a anche semplicemente Committente

E

....., nato a il, residente a, Cod. Fisc.:, P. IVA: di seguito denominato/a Consulente, si stipula e conviene quanto segue

PREMESSO CHE

- La Provincia di Venezia ha sottoscritto con le aziende ATVO S.p.A., Actv S.p.A. e Brusutti S.r.l. contratto di servizio (rispettivamente prot. 15907 del 16/03/2001; prot. n. 17794 del 27/03/2001; prot. 15905 del 16/03/2001) per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) extraurbano e, nel caso di ATVO S.p.A., anche dei servizi TPL urbano dei Comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo, San Donà di Piave;
- a seguito di vari atti, i suddetti contratti di servizio sono stati prorogati fino al 15/09/2013;
- sulla base della vigente normativa, si deve provvedere ad individuare entro tale scadenza una procedura per l'affidamento dei servizi in questione;
- si è assistito ad una continua evoluzione normativa a livello nazionale in materia di servizi pubblici a rilevanza economica ed in particolare di TPL che hanno determinato un quadro normativo complesso per la gestione delle attività giuridico-amministrative relative alla programmazione dei servizi minimi di TPL ed alla gestione delle connesse procedure di affidamento;

RILEVATO CHE

- l'organico dell'Ente non include figure professionali in grado di assolvere le mansioni summenzionate, come da richiesta via e-mail inviata dal Dirigente del Servizio Trasporti il 02/04/2013 ai dirigenti responsabili dei diversi Servizi dell'Ente;
- L'Ente ha proceduto all'espletamento di una selezione pubblica, per l'accertamento delle competenze idonee a svolgere un incarico per lo sviluppo delle attività oggetto del presente disciplinare, il cui esito negativo risulta dalla documentazione agli atti del Servizio Trasporti;

Tutto ciò premesso e rilevato si pattuisce:

Art. 1 - Oggetto.

La Provincia di Venezia conferisce all'avv. Massimo Malena con sede in 00192 Roma, via dei Gracchi n. 81, P. IVA 04368730729 un incarico di consulenza ed assistenza giuridica specialistica nella

definizione degli atti e documenti necessari all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino della Provincia di Venezia. Il consulente dovrà supportare il Responsabile del procedimento nella redazione della documentazione, anche partecipando direttamente alla stesura, fornendo indicazioni utili per lo scrupoloso rispetto della normativa vigente, prevenendo così il rischio di vizi formali e/o sostanziali.

Tali attività dovranno essere svolte secondo i criteri e le tempistiche definite dal Responsabile del procedimento, in coerenza con gli standard qualitativo/professionali e contrattuali richiesti dallo stesso.

Art. 2 - Durata.

Il presente contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dei lavori, previsto entro il 15 settembre 2013, termine di scadenza dei vigenti contratti con le aziende di trasporto.

Il contratto alla scadenza precedentemente indicata si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di preventiva disdetta.

Art. 3 - Modalità.

Il consulente si obbliga a prestare consulenza professionale senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario, ai sensi degli artt. 2222 C.C. e ss., impegnandosi ad eseguire l'incarico assunto con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1176 C.C., ed osservando i criteri di correttezza e buona fede.

Il Consulente non sarà sottoposto ad alcun potere disciplinare da parte del Committente, il quale si limiterà a definire indirizzi generali, in armonia con la natura del rapporto di cui trattasi, fermo restando il dispositivo di cui all'art. 2224 C.C.. Il consulente si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle attività svolte in favore della Provincia di Venezia.

L'incaricato potrà prestare la propria opera anche all'interno degli uffici del Servizio Trasporti e per questo ne potrà utilizzare le dotazioni e la strumentazione, anche informatica.

Il presente contratto formalizza la totalità degli accordi tra le parti, con obbligo di indicare esclusivamente in forma scritta ogni eventuale modifica o correzione.

Art. 4 – Normativa sulla sicurezza del lavoro.

Il contraente si obbliga a prestare consulenza professionale nel rispetto del D. Lgs. 81/2008.

Art. 5 - Compenso.

A fronte delle prestazioni di cui sopra, al Consulente compete il compenso complessivo di € 20.000,00 (IVA ed oneri compresi), sarà pagato in due soluzioni:

60% a seguito della consegna delle bozze della documentazione richiesta;

40% ad avvenuta approvazione da parte del responsabile del procedimento dei documenti di cui al punto precedente (entro 30 giorni dalla consegna).

Il corrispettivo tiene conto della pluralità di contributi da rendere ed è stato fissato in misura forfettaria omnicomprensiva, vista la professionalità del consulente, al fine di una predeterminazione certa della copertura finanziaria necessaria, evitando le incertezze connesse a criteri di calcolo "a percentuale" da applicarsi ad importi finali ancora da determinare con esattezza.

Tutte le spese di viaggio, trasferta ecc. saranno a carico del consulente.

Art. 6 - Pagamento.

La liquidazione dei compensi spettanti verrà effettuata dal Dirigente responsabile su presentazione di regolare fattura, previa valutazione dei risultati ottenuti rispetto a quelli prefissati nell'incarico e de rispetto dei tempi prestabiliti.

Art. 7 - Clausola di recesso.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto non proceda secondo le condizioni stabilite, il Responsabile del procedimento si riserva di fissare un congruo termine, in relazione all'oggetto delle obbligazioni contenute nel presente contratto, affinché il consulente possa conformarsi alle condizioni predette. Trascorso inutilmente tale termine, il Responsabile del procedimento potrà recedere dal presente contratto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Resta inteso che, anche in assenza di colpa, la Provincia di Venezia potrà risolvere in qualsiasi momento il presente contratto, rimborsando l'opera svolta dal consulente.

Art. 8- Rinuncia

In base a quanto stabilito dall'art. 2233 C.C., le parti concordano che vi è una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di liquidazione del compenso professionale, attribuendo rilevanza predominante al presente contratto.

Il consulente rinuncia, pertanto, ad ogni richiesta, anche in sede giurisdizionale, relativa alla liquidazione di ogni ulteriore compenso per la prestazione de qua, a prescindere da ogni indagine sulla congruità del "quantum" convenuto rispetto all'importanza dell'opera ed al decoro professionale, ritenendosi completamente soddisfatto in virtù di quanto percepirà dalla Provincia di Venezia, astenendosi anche da eventuali azioni rivolte al risarcimento del danno, non avendo più null'altro a pretendere.

Art. 9 - Foro Competente

Le eventuali controversie relative alle obbligazioni nascenti dal presente contratto saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Venezia.

Art. 10 - Regime fiscale e spese contrattuali

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione, in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 634.

Art. 11- Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto di intendono esplicitamente richiamate le disposizioni vigenti in materia e in particolare a quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Art. 12 – Consenso al trattamento dei dati personali

L'Incaricato/a dichiara di essere informato/a ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed espressamente consente al trattamento dei dati personali ed alla loro comunicazione e diffusione nel rispetto nelle prescrizioni di legge per le finalità inerenti al rapporto professionale.

Venezia, _____

Provincia di Venezia

il Consulente

Ai fini di quanto disposto dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo apposita rilettura, le parti dichiarano di conoscere perfettamente e di accettare tutte le clausole contenute negli articoli 7, 8 e 9.

Provincia di Venezia

il Consulente
